

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto con il **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1989

Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1989, n. 104, prevede l'aumento della dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria, con riferimento al profilo professionale del dattilografo - quarta qualifica funzionale, di 2.500 unità.

Il successivo articolo 5 del citato provvedimento normativo stabilisce le procedure per la copertura dei 2.500 posti recati in aumento, determinando le aliquote riservate a ciascuna

procedura, che si concretizzano nelle seguenti entità:

n. 375 posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette;

n. 425 posti riservati ai dipendenti in servizio;

n. 510 posti riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari in qualità di dattilografi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162 (cosiddetti trimestralisti);

n. 1.190 posti riservati, in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 392 del 18 settembre 1987 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, e cioè con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

Le suindicate procedure, alle quali è stata data tempestiva attuazione, hanno conseguito risultati difformi e talune di esse del tutto inadeguati, in termini di quantità e di celerità.

Infatti, nel concorso riservato ai dipendenti in servizio, indetto per n. 420 posti (dedotti quelli riservati agli uffici giudiziari di Aosta e della provincia di Bolzano), i vincitori sono stati soltanto 145; il ricorso alle liste di collocamento, per il quale sono state effettuate offerte di lavoro per n. 1.182 posti (dedotti quelli riservati agli uffici giudiziari di Aosta e della provincia di Bolzano), a tutt'oggi ha consentito di assumere soltanto 110 unità.

Di contro, con il concorso riservato ai cosiddetti trimestralisti (n. 507 posti, effettuata la deduzione dei posti riservati ad Aosta e Bolzano), del quale la graduatoria di merito è in fase di ultimazione, è possibile non solo coprire tutti i posti previsti nel relativo bando, ma avere anche una ulteriore disponibilità di personale selezionato (circa 12.000 candidati sono risultati idonei).

È evidente da tutto quanto che le finalità del citato decreto-legge n. 10 del 1989, che intendeva congruamente aumentare la dotazione organica di questo Ministero consentendone la sollecita copertura, in vista anche delle maggiori esigenze determinate dal nuovo codice di procedura penale, sono state in parte frustrate.

Ciò che, in momenti di ordinaria gestione dei servizi giudiziari, può essere considerato un accettabile inconveniente per consentire di contemperare esigenze diverse, quali, da un lato, quelle di tutelare le aspettative dei dipendenti in servizio nonchè di intervenire

efficacemente sul mercato del lavoro e, dall'altro, le esigenze di coprire in tempi più o meno rapidi i posti vacanti, necessita oggi di un urgente correttivo, tenuto conto dell'imminente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale cui occorre far fronte con le strutture adeguate.

Appare pertanto indispensabile un intervento legislativo che consenta di coprire tutti i posti di dattilografo riservati alle procedure che hanno dato esiti parzialmente infruttuosi, utilizzando la graduatoria generale di merito dei cosiddetti trimestralisti, che, come già detto, ha dato un più che congruo numero di idonei.

In tale prospettiva, con il presente provvedimento, si prevede, ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, di coprire i restanti posti tuttora vacanti a seguito dell'esito del concorso riservato ai dipendenti in servizio e delle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, con gli idonei del concorso riservato ai cosiddetti trimestralisti; nonchè di inserire norme di raccordo e transitorie rispetto alla normativa del citato decreto-legge n. 10 del 1989 per ciò che concerne le modalità di reclutamento dei dattilografi.

Considerato, poi, che il ricorso alle liste di collocamento è ora applicabile anche per le assunzioni a tempo determinato (articolo 4, comma 4-ter, della legge 20 maggio 1988, n. 160), tenuto altresì conto dell'estrema difficoltà di assumere personale di dattilografia con tale procedura, nel presente disegno di legge si prevede per dette assunzioni una deroga alla succitata disposizione, con la conseguente applicazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa, in quanto la copertura finanziaria per le assunzioni di cui trattasi è già prevista nell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, è sostituito dal seguente:

«2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a). Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare la suddetta graduatoria per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 2.

1. Le procedure indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, si applicano ai lavoratori convocati dagli uffici giudiziari fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, alle assunzioni a tempo determinato di personale da destinare a mansioni di dattilografia negli

uffici giudiziari si provvede in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.